**CORTE DEI CONTI****SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA**

Servizio di supporto | Il Dirigente

Al Consiglio Comunale di Canicattì nella persona del Presidente pro-tempore
- CANICATTI' (AG)PEC: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it
EMAIL: presidenteconsiglio@comune.canicatti.ag.it (Pres.Cons.Com.)All'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
PALERMO
PEC: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.itAl Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione
siciliana
SEDEOggetto: Comune di CANICATTI' (AG) - Controllo spese elettorali elezioni
amministrative 2016.
- Trasmissione Deliberazione n. 229/2017/CSE.Si trasmette, copia della Deliberazione n. 229/2017/CSE adottata dalla Sezione di
Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nella Camera di consiglio del 21
DICEMBRE 2017.Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

Manuela Dagnino

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA

- Al Consiglio Comunale di Canicattì nella persona del Presidente pro-tempore - **CANICATTI**
- All'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - **PALERMO**

Si trasmette copia della Deliberazione adottata nella Camera di Consiglio del 21 DICEMBRE 2017 e lettera di trasmissione, da inoltrare ai destinatari indicati in indirizzo.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

LA SEGRETERIA



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI PRESSO LA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016

E
COMUNE DI CANICATTI
Comune di Canicatti
Protocollo N. 0056393/2017 del 27/12/2017

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali alla Camera ed al Senato;

vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*;

visto, altresì, l'art. 14 bis del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

visto, l'art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), ha successivamente modificato l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, intestando alle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.14 del 16 giugno 2000, come modificato dalle deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio

2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24/SEZ.AUT/2013/INPR. e n. 12/SEZ.AUT/2014/QMIG, contenenti, rispettivamente, i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

visto il decreto n.63/2017/CONTR del 5 aprile 2017 del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana, con il quale è stato costituito questo Collegio di controllo sulle spese sostenute in occasione delle elezioni, tenutesi nel territorio della Regione siciliana, nel 2016 per il rinnovo dei consigli comunali;

vista le disposizioni n. 1/2016/SEZ.CONTR./SEGR del 3 ottobre 2016 e n. 2/2016/SEZ.CONTR./SEGR del 6 ottobre 2016, con la quale, il Direttore della Segreteria amministrativa del Servizio di supporto della Sezione di controllo ha provveduto a individuare i Revisori assegnati al predetto Collegio per l'espletamento dell'attività istruttoria;

vista le delibere n. 177/2016/CSE, n. 192/2016/CSE e n. 88/2017/CSE con le quali questo Collegio si è costituito ed ha avviato l'attività istruttoria;

esaminata la documentazione pervenuta in esito all'attività istruttoria;

considerato che l'art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), ha modificato l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, limitando la verifica della conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti anziché a quelli con 15.000 abitanti, come previsto dalla precedente formulazione della norma;

DELIBERA

di approvare l'unito referto sull'esito dei controlli eseguiti sulle spese elettorali e relative fonti di finanziamento rendicontate dalle formazioni politiche che

A circular official stamp with a signature written over it. The signature is in dark ink and appears to be 'M. S.'. The stamp is partially overlapping the text of the document.

hanno preso parte alle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, per il rinnovo degli Organi elettivi nel Comune di Canicattì (AG).

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, per debita conoscenza, al Consiglio comunale di Canicattì, nella persona del Presidente *pro-tempore*, con invito a volerne curare la comunicazione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Ne dispone, altresì, la trasmissione all'Assessore regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, nonché al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.


Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2017

I componenti del Collegio di controllo

Cons. Anna Luisa CARRA



Cons. Antonio NENNA - relatore



Cons. Francesco ALBO



Depositata in Segreteria il

21 DIC. 2017

IL DIRIGENTE

Manuela Dagnino



**COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI PRESSO LA
SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
PER LA REGIONE SICILIANA**

REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE
PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI
FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE
HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI
DEL 5 GIUGNO 2016 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE

*(Art. 12 comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato
dall'art.13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n.96)*



Componenti:
Consigliere Anna Luisa Carra;
Consigliere Antonio Nenna;
Consigliere Francesco Albo.

Hanno collaborato alla redazione del presente referto:

dott.ssa Maria Bonomo;

dott. Antonio Caruso;

dott.ssa Patrizia Geraci;

sig.ra Antonina Lupo.



COMUNE DI CANICATTI

INDICE

| | |
|---|----|
| PREMESSA | 4 |
| PARTE GENERALE | 6 |
| Quadro normativo di riferimento | 6 |
| Profili metodologici ed operativi del controllo svolto | 9 |
| L'istituzione del Collegio e l'impostazione del controllo | 13 |
| Considerazioni conclusive | 14 |
| PARTE SPECIALE | |
| Spese e finanziamenti relativi alle elezioni 2016 del Comune di Canicatti | 16 |

PREMESSA

Il presente referto espone gli esiti del controllo sulle spese sostenute per la campagna elettorale relativa alle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, eseguito dal Collegio istituito ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. c) e comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, presso la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

La legge n.96 del 2012 recante "*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*", così come successivamente modificata dall'art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116), ha innovato la disciplina in materia di rimborsi delle spese elettorali ai partiti, obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati e controlli da parte dei vari organi preposti.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito del presente referto, l'art. 13 della legge citata fissa limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni comunali e dispone l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, introducendo nell'ordinamento un controllo qualificato limitato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Le attribuzioni previste dalla legge - con la tecnica del rinvio alla normativa di carattere nazionale - presentano caratteri di analogia rispetto ai controlli già da tempo intestati alla Corte dei conti in materia di spese per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, disciplinati dall'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

La citata legge n. 96 del 2012, nel richiamare l'applicazione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione previsti per le campagne inerenti alle elezioni politiche, ha fissato *ex novo* limiti alle spese elettorali per il rinnovo dei consigli degli enti locali, mantenendo ferma in tal modo la distinzione, agli effetti del regime dei controlli, tra spese elettorali dei singoli candidati e spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.

La normativa opera, pertanto, una netta separazione tra l'obbligo di rendicontazione della formazione politica e quello del singolo candidato, affidando i relativi controlli a due organi distinti.

Va precisato, infatti, che il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale è affidato dalla legge ad un apposito Collegio di tre magistrati della Corte dei conti¹, istituito presso ciascuna Sezione regionale di controllo; la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati, invece, è affidata dalla legge alla Corte di Appello del capoluogo di regione ed è esercitata da un apposito "Collegio regionale di garanzia elettorale".

Più in particolare, il comma 6 dell'art. 13 della legge n. 96 del 2012 citata, rinvia alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art.13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art.14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

Il presente referto, redatto ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge n.96 del 2012 e dell'art.12 della legge n. 515 del 1993, si compone di una parte generale, nella quale sono illustrate le tematiche relative all'applicazione della normativa e gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica, seguita da una parte speciale, nella quale vengono sinteticamente descritti, per ciascuna entità controllata, i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e le valutazioni in ordine all'esito del controllo eseguito.

¹ Omologhi a quelli previsti dall'art. 12, comma 2, della legge, n. 515/1993, per le elezioni di Camera e Senato della Repubblica ma operanti presso le Sezioni regionali.

PARTE GENERALE

Quadro normativo di riferimento

Nel contesto normativo delineato dalla legge 6 luglio 2012, n.96, che prevede la riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti, disposizioni specifiche sono dedicate alle elezioni politiche per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere delle Amministrazioni comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Le disposizioni principali che interessano ai fini del presente controllo riguardano i seguenti profili:

-Limiti massimi delle spese elettorali dei partiti, movimenti o liste (art. 13, comma 5)

“Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali”.

-Tipologia delle spese elettorali (art. 11 della legge n.515/93, così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n.96/2012)

“1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;*
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a) compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;*
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;*

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione della firma e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.²

- Rendicontazione delle spese elettorali (art. 12, comma 1 della legge n.515/93 così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n.96/2012 e successivamente modificato dall'art. 14 bis del D. L. n. 149/2013)

"I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento."

-Controlli sui rendiconti (art. 12, comma 2, comma 3, primo e secondo periodo e comma 3 bis della legge n.515/93 così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n.96/2012)

"Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3."

² Il comma seguente (terzo) prevede che: "Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente." Il testo dell'art. 95 D.P.R. n.361/1957 è il seguente: "Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuato per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000".

-Sanzioni (art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012, come modificato dall'art.14 bis del d.l.28 dicembre 2013, n.149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n.13; art. 15, commi 15, 16 e 19 della legge n.515/93, così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n.96/2012)

(Art.13): *“In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, è assegnato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il compito di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.”*

(Art. 15): *“In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.*

In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa di cui al comma 5 dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.”

Profili metodologici ed operativi del controllo svolto

L'attività attribuita dalla legge al Collegio si esplica nella forma del controllo successivo di regolarità su rendiconti, limitati alle spese relative alla campagna elettorale e alle risorse che la finanziano; è volto alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a giustificazione delle spese stesse. Gli esiti dell'accertamento hanno natura dichiarativa e, laddove ne ricorrano i presupposti, di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Va sottolineato che il nuovo controllo non riguarda l'erogazione di fondi pubblici, bensì la regolarità dell'attività gestionale svolta da soggetti privati con eventuale irrogazione di sanzione, non avente finalità di recupero.

Il controllo assegnato al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo è finalizzato ad accertare:

- il rispetto degli obblighi di rendicontazione delle spese sostenute per le singole campagne elettorali da ogni partito, movimento o lista che vi partecipa;
- il contenimento delle spese elettorali entro i limiti fissati dal legislatore in rapporto al numero di elettori chiamati ad esprimere i propri rappresentanti;
- la regolarità delle spese dichiarate, sotto i profili della corrispondenza alle finalità di legge e della validità della documentazione probativa di supporto.

Oggetto dell'attività di controllo è, dunque, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle connesse fonti di finanziamento, di ciascun partito, movimento, lista e gruppo di candidati presente alle elezioni del Comune. Tali spese, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge n. 96 del 2012, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Secondo quanto precisato dalla Sezione Autonomie, tale controllo accerta *"in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 art. 11 legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale"*.

L'attività istruttoria di questo Collegio di controllo, insediatosi - con deliberazione n. 88/2017/CSE del 5 maggio 2017 - si è preliminarmente concretizzata nell'individuazione dei soggetti tenuti alla rendicontazione e nell'acquisizione dei consuntivi. Successive richieste istruttorie di

informazioni e chiarimenti integrativi sono state rivolte direttamente alle formazioni politiche interessate, laddove sono state riscontrate carenze documentali.

Dell'istruttoria svolta e delle caratteristiche della rendicontazione delle spese il Collegio ha inteso darne conto, oltre che in questa parte, nella parte speciale dedicata al controllo espletato sui singoli conti delle liste presenti nella campagna elettorale dei comuni interessati, evidenziandone le eventuali criticità e le valutazioni specifiche.

I soggetti passivi e il termine per la presentazione del rendiconto

I rappresentanti dei partiti, movimenti e liste partecipanti alle elezioni amministrative devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993 nel testo riformato dall'art. 14 bis del decreto legge n. 149 del 2013, come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96 del 2012).

A seguito della modifica apportata dal decreto legge n.149 del 2013, convertito dalla legge n. 13 del 2014, il Collegio si è uniformato all'indirizzo interpretativo della modifica legislativa nei termini formulati dalla Sezione Autonomie³. Pertanto, ha ritenuto che il Collegio di controllo sia divenuto destinatario diretto della trasmissione dei rendiconti delle spese elettorali, senza il tramite del Presidente del Consiglio comunale.

In relazione al termine ultimo per la presentazione del rendiconto si osserva che lo stesso decorre dall'insediamento del Consiglio comunale⁴.

In questa fase applicativa, tenuto conto delle incertezze interpretative della disciplina vigente, il Collegio ha ritenuto di qualificare come ordinatorio il suddetto termine, verificandone il rispetto, caso per caso, attraverso il controllo della data di trasmissione o di deposito *brevis manu* del conto, salvo il puntuale accertamento volto ad identificare una violazione dell'obbligo di legge

³ La Sezione delle Autonomie ha ritenuto che il disposto normativo possa essere inquadrato nel contesto della disciplina relativa ai controlli sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore (allora) a 15.000 abitanti, in quanto funzionale al miglior perseguimento delle relative finalità.

Pertanto, l'individuazione della Corte dei conti quale diretto destinatario della trasmissione dei rendiconti da parte delle formazioni politiche, eliminando un passaggio procedurale intermedio, rende più sollecita la trasmissione degli atti all'organo di controllo competente e consente l'immediata verifica del rispetto del termine di adempimento, rilevante soprattutto ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie nelle ipotesi di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali (deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG).

⁴ Sul punto, la Sezione Autonomie ha affermato (deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG) che "il termine di 45 giorni deve intendersi riferito al periodo temporale compreso fra la data dell'insediamento del Consiglio comunale e l'ultimo giorno utile affinché i rappresentanti dei movimenti politici presenti alle elezioni comunali possano depositare presso la Sezione regionale di controllo il consuntivo".

al deposito del rendiconto (soggetta a specifica sanzione) rispetto ad un mero ritardo. In tal senso, infatti, la Sezione delle Autonomie ha rimesso ogni valutazione circa la qualificazione del mancato invio dei rendiconti - se dipendente o meno da mero ritardo - all'apposita attività istruttoria del Collegio, ai fini dell'applicazione dell'eventuale sanzione.⁵

Il contenuto del rendiconto

Il rendiconto riporta l'indicazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, nonché delle fonti di finanziamento correlate (art.12 della legge n. 515 del 1993) che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata.

Il Collegio ha ritenuto di dover acquisire una formale, specifica comunicazione, nelle ipotesi in cui il soggetto obbligato a rendere il conto non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti direttamente da essi.

⁵ "Spetta al Collegio verificare se l'eventuale mancato invio del consuntivo alla scadenza del termine di 45 giorni sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente all'inottemperanza a formale atto di contestazione" (deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR). Va anche riferito che in sede di "giurisprudenza pretoria" risultano adottate, da altri Collegi, varie soluzioni tutte tendenti ad ammettere la regolarizzazione degli atti in sede istruttoria anche oltre il termine di 45 giorni, purché entro il medesimo siano stati assolti obblighi minimi di informazione o anche in assenza di ogni elemento embrionale di riferimento (cfr. Collegio presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte delib.n.63/2014/SRCPIE/CSE): "Il Collegio, dando la prevalenza del dato sostanziale su quello formale ed in considerazione del fatto che spesso gli statuti comunali e/o i regolamenti dei Consigli comunali prevedono la presentazione di una semplice dichiarazione sostitutiva sull'ammontare della spese sostenute (...) ha ritenuto rispettato il termine di trasmissione anche quando è stato presentato un semplice principio di rendicontazione. Peraltro la stessa deliberazione n. 24/2013 della Sezione delle Autonomie laddove afferma che la Sezione regionale prima di irrogare la sanzione accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo, lascia intravedere la possibilità di considerare giustificato il ritardo nel deposito dei rendiconti." Il Collegio presso la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 66/2014/CSE, ha ritenuto (seguendo l'orientamento del Collegio di controllo sulle Elezioni Politiche 2006) che siano da considerarsi utilmente presentati i conti consuntivi pervenuti prima dell'irrogazione della relativa sanzione. Nello stesso termine i citati conti possono essere rettificati e/o integrati. Peraltro il Collegio presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha ritenuto, invece, (delib.n.63/2014/SRCPIE/CSE) "di non poter far tesoro dei risultati raggiunti nei referti sulle elezioni politiche e regionali perché in queste elezioni il mancato rispetto del termine comporta conseguenze diverse, secondo il diritto della formazione politica a percepire il contributo statale, mentre nelle elezioni comunali non è previsto alcun contributo ma è applicabile soltanto la sanzione prevista dall'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012, in base al quale "in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000".

Relativamente alle fonti di finanziamento, l'orientamento è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne (vale a dire i finanziamenti erogati da terzi) che le fonti interne (proprie o già corrisposte ad altro titolo dal partito)⁶.

Sul punto, la Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 24 del 2013) ha precisato che *"il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo (...) si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi."*

Con riguardo alle spese, va rilevato che l'art. 13, comma 5, della legge n. 96 del 2012 pone, innanzitutto, il limite massimo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali e, l'art. 11, comma 1, della legge n. 515 del 1993 precisa le tipologie di spese che possono considerarsi riferibili alla campagna elettorale, ovvero quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le suddette voci possono essere inserite nel rendiconto per il loro intero ammontare, in quanto per loro natura strettamente connesse alla campagna elettorale.

Il secondo comma del predetto art. 11, prevede inoltre che: *"Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate."*

⁶ Con riguardo alle fonti di finanziamento la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, ha affermato che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con "mezzi propri" è sufficiente a provare la copertura delle spese. Per quanto riguarda i finanziamenti erogati da società, l'art. 7 della legge n. 195/1974 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di deliberazione da parte dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio.

Restano escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

Le verifiche concernenti le spese dichiarate hanno riguardato, pertanto, la conformità alle finalità di propaganda elettorale, così come individuate dal legislatore, attraverso l'esame della documentazione di supporto (scontrini e/o fatture), nonché il rispetto dei limiti di spesa calcolato per ciascun Comune ai sensi della norma sopra richiamata.

L'istituzione del Collegio e l'impostazione del controllo

Il Collegio si è insediato in data 5 maggio 2017⁷. Per l'espletamento dell'attività istruttoria si è avvalso di tre revisori appositamente designati dal direttore della Segreteria del Servizio di supporto della Sezione di controllo⁸.

Nella fase pre - istruttoria, si è proceduto all'individuazione dell'ambito oggettivo del controllo, ovvero sia dei Comuni interessati alla consultazione elettorale in argomento.

In tale contesto, avvalendosi anche dei dati trasmessi dall'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento autonomie locali, si è proceduto, altresì, all'individuazione del numero degli aventi diritto al voto, per ciascun ente, riportato nel prospetto che segue:

| N° | Comune | Prov. | Pop. Legale | N° elettori |
|----|-------------|-------|-------------|-------------|
| 1 | CANICATTI | AG | 34.863 | 38.133 |
| 2 | FAVARA | AG | 32.972 | 43.312 |
| 3 | CALTAGIRONE | CT | 38.123 | 38.868 |
| 4 | VITTORIA | RG | 61.006 | 54.617 |
| 5 | ALCAMO | TP | 45.314 | 43.845 |

La successiva fase di acquisizione degli atti si è svolta attraverso l'interlocuzione con i rappresentanti di lista, al fine dell'acquisizione dei rendiconti ovvero delle dichiarazioni sostitutive; l'esame della relativa documentazione ha evidenziato, in alcuni casi, contenuto

⁷ Cfr. deliberazione n. 88/2017/CSE.

⁸ Cfr. disposizione n.1/2016/SEZ.CONTR./SEGR. e n. 2/2016/SEZ.CONTR./SEGR.


incompleto e/o disomogeneo, pertanto il Collegio ha provveduto a formalizzare specifiche richieste di ulteriore documentazione e solleciti.

I risultati e gli esiti di tale attività sono riportati nella parte successiva del referto riferito a ciascun comune.

L'art. 12, comma 3, della legge n. 515 del 1993, applicabile al controllo di questo Collegio in forza del rinvio operato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96 del 2012, ha fissato in sei mesi, prorogabili con motivata delibera per ulteriori tre mesi, il termine per concludere il procedimento di controllo. Il Collegio, in conformità all'indirizzo interpretativo consolidato (formatosi con riferimento all'attività di controllo svolta dai collegi istituiti in sede centrale ai sensi delle disposizioni normative soprarichiamate), ha ritenuto di individuare il *dies a quo* per l'inizio dell'attività di controllo nel giorno di presentazione, da parte dei soggetti partecipanti alla competizione elettorale, dell'ultimo rendiconto completo di tutti gli allegati giustificativi.

Nel caso in specie (comune di Favara), la decorrenza del termine di sei mesi è stata individuata nella data in cui è pervenuto l'ultimo atto richiesto in sede istruttoria a completamento degli elementi di valutazione del relativo rendiconto, ovvero dal 18 dicembre 2017⁹.

Pertanto, questo Collegio non si è avvalso di alcuna proroga.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text around the perimeter. The signature is written in a cursive style.

Considerazioni conclusive

Il Collegio, in assenza di normativa di dettaglio e in carenza di appositi mezzi istruttori per la verifica *aliunde* delle fonti di finanziamento, ha dovuto ritenere sufficiente - almeno fino alla emanazione di diversi indirizzi applicativi - le dichiarazioni rese dagli stessi soggetti sottoposti a controllo.

Sul versante della spesa, l'attività di controllo è stata esercitata sulla documentazione presentata (nei casi in cui sono state dichiarate spese) ovvero prendendo atto, anche in questo caso, delle dichiarazioni negative dei soggetti sottoposti a controllo.

Per le considerazioni suseposte e per le difficoltà applicative emerse anche per l'inottemperanza dei soggetti sottoposti a controllo a recepire adeguatamente le disposizioni concernenti questa forma di controllo, il Collegio ha dovuto constatare la sussistenza di limiti e criticità sull'effettività degli esiti di siffatta funzione, in quanto fortemente compressa

⁹ Dichiarazione da parte di rappresentante della Lista civica "Movimento per i Diritti Agricoli".

dall'assenza di strumenti, in capo al medesimo Collegio, idonei a consentire riscontri di veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dagli stessi interessati.

A handwritten signature in black ink is written over a faint circular stamp. The signature is cursive and appears to be the name of an official. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

PARTE SPECIALE

Consultazioni del 5 giugno 2016 nel Comune di CANICATTI

Elettori: 38.133

Liste elettorali: 14

Limite di spesa per lista: € 38.133,00

Limite generale comunale: € 533.862,00

Spese complessivamente dichiarate: € 3.323,13

Data insediamento: 19 giugno 2016

Attività istruttoria

L'attività di accertamento e di controllo relativa al Comune di Canicattì è stata volta alla verifica della legittimità dei profili esposti nella parte generale e si è svolta in conformità agli orientamenti e alle linee guida contenuti nelle deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte (in particolare, le n. 24/2013 e n. 12/2014), che hanno risolto questioni interpretative, in considerazione del susseguirsi non sempre ordinato e sistematico delle disposizioni normative ed in carenza di prassi consolidate.

I rappresentanti di lista hanno inoltrato alla Sezione regionale di controllo per la Sicilia la rendicontazione riferibile alle liste che hanno partecipato alla campagna elettorale 2016.

Successivamente, il Collegio ha ritenuto opportuno sollecitare i rappresentanti di lista che non avevano ottemperato, i quali hanno dato riscontro inviando le relative dichiarazioni.

Per effetto di tale attività di interlocuzione è stato possibile acquisire agli atti documentazione utile per i controlli afferenti le 14 liste che hanno preso parte alla campagna elettorale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 6, della legge n. 515 del 1993 e dell'art. 13, comma 6, della legge n. 96 del 2012.

La disamina di detta documentazione ha consentito a questo Collegio di accertare che, nell'ambito delle suddette liste partecipanti alle consultazioni elettorali del 5 giugno 2017, solamente una lista ha dichiarato di aver speso per la campagna elettorale, gli importi di seguito riportati, che ammontano complessivamente a € 3.323,13.

| N° | LISTA | SPESE |
|----|---|------------|
| 1 | "PATTO PER CANICATTI" – Cittadini Per L'Italia" (Scelta Civica) | € 3.323,13 |
| | TOTALE | € 3.323,13 |

Di seguito vengono evidenziati, analiticamente per detta lista, i dati accertati e le eventuali irregolarità verificate, con annesse singole valutazioni.

1) "PATTO PER CANICATTI" Cittadini Per L'Italia" (SCELTA CIVICA)

ENTRATE:

Importo € 3.557,28

Documentazione giustificativa: dichiarazione in atti.

SPESE

Importo: € 3.323,13

Tipologia: distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi per la propaganda elettorale, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri; organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; spese relative all'autenticazione delle firme e all'espletamento delle operazioni relative alla presentazione delle liste elettorali.

Documentazione giustificativa: regolarmente prodotta.

VALUTAZIONI

Il partito politico "Scelta Civica" ha partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Canicattì con la lista denominata "Patto per Canicattì – Cittadini per l'Italia", come dichiarato dal suo tesoriere e legale rappresentante, nella nota che accompagna il deposito del rendiconto.

Le entrate superano le spese di € 234,15 e sono costituite da mezzi propri del partito politico Scelta Civica, in particolare dalla *quota annualità 2016 dei rimborsi elettorali conseguiti per la partecipazione alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.*

Le spese dichiarate, supportate dalle relative fatture, sono, in maggioranza, una quota - parte di quelle sostenute dal partito Scelta Civica nella campagna elettorale per tutti i comuni interessati dalle elezioni amministrative del mese di giugno 2016 e rientrano nelle tipologie previste e nel loro complesso non eccedono il limite di legge.

Dubbi, alla luce della documentazione trasmessa, sono sorti in ordine alla spesa sostenuta per l'affitto sala, *coffee break* e pasti presso l'hotel Ventura di Mazzarino (CL), documentata da fattura n. 646/A emessa l'11/7/2016 per un importo di € 750.

Infatti perplessità destava la posizione dell'hotel in quanto collocato fuori dal comune di Canicattì (AG), addirittura in altra Provincia (Caltanissetta).

In realtà, tuttavia, è stata poi constatata la breve distanza dell'hotel in questione (posto ai confini tra le due province) da Canicattì.

Inoltre, poiché la fattura n. 646/A emessa l'11/7/2016 per un importo di € 750, non specifica la data dell'evento non risultava possibile, con immediatezza, ricondurlo alla campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Canicattì del 5 giugno 2016.

Con successivo approfondimento istruttorio è stata acquisita la locandina dell'evento dalla quale si evince che lo stesso è stato organizzato dalla lista Patto per Canicattì – Cittadini per l'Italia e che si è svolto in data 1 giugno 2016 presso il menzionato hotel Ventura di Mazzarino.

Pertanto, il Collegio ritiene di non dover segnalare alcuna irregolarità.

Liste i cui rappresentanti hanno reso dichiarazioni negative di spesa


| N° | LISTA |
|----|-----------------------|
| 1 | PDR – Sicilia Futura |
| 2 | Un Passo Avanti |
| 3 | Partito Democratico |
| 4 | Soprattutto Canicattì |
| 5 | Uniti per Canicattì |
| 6 | Canicattì Unica |
| 7 | Unione di Centro |

| | |
|----|----------------------------------|
| 8 | FARE! Con Flavio Tosi |
| 9 | # I Canicattinesi – Asti Sindaco |
| 10 | Canicattì Riparte |
| 11 | Nuova Canicattì |
| 12 | Con Scrimali per Canicattì |
| 13 | Movimento 5 Stelle.it |

In relazione alle suddette liste, assistite da mere dichiarazioni negative di spesa, il Collegio ha ritenuto le suddette dichiarazioni utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione, in assenza di strumenti, disciplinati dalla legge, idonei a consentire la verifica di quanto dichiarato.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Stante quanto sopra, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'uniformità di trattamento dei soggetti controllati, il Collegio ritiene che l'analisi complessiva dei rendiconti non abbia evidenziato rilevanti profili di difformità rispetto alla disciplina normativa e che, in ogni caso, le irregolarità riscontrate, in quanto generalizzate o quantitativamente prive di gravità offensiva, non siano passibili di sanzioni.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is somewhat stylized and appears to be a name. The stamp is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan.